

MINUTA

22542/12/ns/A

Roma, 18 MAG 2012

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XIII

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00186 ROMA

Prot. Nr. 0044608 Rif. Prot. Entrata Nr. 0040288

Oggetto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Ipotesi di CCNI per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII, per l'anno 2011.

Con nota n. 0016944 del 24.4.2012, codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l'Ipotesi di CCNI dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare concernente il Fondo per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII, per l'anno 2011.

La suddetta Ipotesi è corredata da una relazione illustrativa, da una relazione tecnica e dal verbale n. 563 del 12.4.2012 del Collegio dei Revisori dei conti.

In ordine alla costituzione del Fondo 2011, lo scrivente ritiene che lo stesso non risulta perfettamente in linea con quanto indicato da questo Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011. In particolare, il punto 3) della suddetta circolare, in merito all'applicazione del comma 2-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, precisa che il Fondo 2011 va ricondotto a quello determinato per l'anno 2010, apportando una riduzione del medesimo in misura proporzionale del personale in servizio. Rimangono escluse dalla riduzione le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo 2011, si riscontra che l'importo dell'indennità di ente risulta incrementato rispetto a quello dell'anno precedente. Al riguardo, si segnala che l'art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 puntualizza che le Amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Il

rispetto di tale disposizione, in sede di contrattazione collettiva integrativa è, altresi, richiamato dal comma 3-bis, dell'art. 40, del citato d.lgs. 165/2001.

Posto che l'art. 44, comma 5, del CCNL Enti di Ricerca 1994 -1997 prevedeva la possibilità di finanziare l'indennità di ente di cui l'art. 43, comma 2, lett. c) con le risorse del Fondo per la produttività collettiva ed individuale, di cui alla lett. e) dello stesso comma, il costante incremento della predetta indennità ha svuotato di contenuto il citato Fondo per la produttività, con la conseguenza di non consentire l'operatività dei criteri di erogazione dei compensi legati alla produttività.

Si fa, altresì, presente che tale procedura contrasta con l'attuale normativa in materia di premialità. In considerazione, poi, delle ulteriori riduzioni che il fondo potrà eventualmente subire in futuro, l'INFN potrebbe trovarsi nella condizione di non poter erogare le indennità strumentali al funzionamento dell'Ente (indennità di turno, reperibilità, responsabilità, ecc.).

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che l'ipotesi in oggetto non possa avere ulteriore corso e si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ho

Il Ragioniere Generale dello Stato